

CAMB/2014/70 del 30 dicembre 2014

CONSIGLIO D'AMBITO

Oggetto: Approvazione “Linee guida vincolanti per l’aggiornamento del Piano e del Programma degli interventi del servizio idrico integrato”.

L'Assessore
f.to Mirko Tutino

parere di regolarità tecnica
Il Direttore
f.to Ing. Vito Belladonna

CAMB/2014/70

CONSIGLIO D'AMBITO

L'anno 2014 il giorno 30 del mese di dicembre presso la sala riunioni della sede ATERSIR in v.le Aldo Moro n. 64 a Bologna, si è riunito il Consiglio d'Ambito, convocato con lettera AT/2014/8104 del 30 dicembre 2014. Sono presenti i Sigg. ri:

N.		ENTE			P/A
1	Alberto Bellini	Comune di Forlì	FC	Assessore	P
2	Giancarlo Castellani	Comune di Fidenza	PR	Assessore	A
3	Stefano Reggianini	Comune di Castelfranco E.	MO	Sindaco	P
4	Claudio Casadio	Provincia di Ravenna	RA	Presidente	P
5	Paolo Dosi	Comune di Piacenza	PC	Sindaco	P
6	Stefano Giannini	Comune di Misano A.	RN	Sindaco	A
7	Mirko Tutino	Comune di Reggio Emilia	RE	Assessore	P
8	Virginio Merola	Comune di Bologna	BO	Sindaco	A
9	Tiziano Tagliani	Comune di Ferrara	FE	Sindaco	A

Per l'assenza del Presidente e la vacanza del posto di VicePresidente, ai sensi dell'art. 7 comma 6 dello Statuto dell'Agenzia, presiede la seduta l'Assessore del Comune di Reggio Emilia Mirko Tutino in quanto componente più giovane di età.

L'Assessore Tutino dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sul seguente ordine del giorno:

OGGETTO: Approvazione “Linee guida vincolanti per l'aggiornamento del Piano e del Programma degli interventi del servizio idrico integrato”

Vista la L.R. 23/12/2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente” che, con decorrenza 1° gennaio 2012:

- istituisce l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della regione, per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- stabilisce la soppressione e la messa in liquidazione delle forme di cooperazione di cui all'art. 30 della L.R. 30/6/2008, n. 10 (Autorità d'Ambito), disponendo il subentro di ATERSIR in tutti i rapporti giuridici dalle stesse instaurati;

premesse che l'art. 149 del D.Lgs. 152/2006 prevede che tra gli atti costituenti il Piano d'ambito vi sia il Programma degli interventi;

premesse inoltre che la succitata L.R. 23/12/2011, n. 23 prevede, tra le altre competenze, che:

- il Consiglio d'ambito provveda, sia per il servizio idrico integrato sia per quello di gestione dei rifiuti, all'approvazione, sentiti i Consigli locali, del piano economico-finanziario, del piano d'ambito e dei suoi eventuali piani stralcio, nonché alla definizione di linee guida vincolanti per l'approvazione dei piani degli interventi e delle tariffe all'utenza da parte dei Consigli locali;

- i Consigli locali provvedano, per entrambi i servizi, all'approvazione del piano degli interventi, nel rispetto delle linee guida definite dal Consiglio d'ambito;

premesse infine che il D.L. n. 201/2011, convertito nella legge n. 214/11, ha attribuito all'allora Autorità per l'energia elettrica e il gas (ora Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico) competenze in materia di servizi idrici, ivi compresa quella inerente all'adozione di un nuovo metodo tariffario per il calcolo delle tariffe del servizio idrico integrato a partire dall'esercizio 2012;

considerato che:

- l'Autorità dell'energia elettrica il gas ed il sistema idrico con deliberazione del 27 dicembre 2013 643/2013/R/IDR ha approvato il metodo tariffario idrico e le disposizioni di completamento;
- la deliberazione di cui sopra prevedeva che entro il 31 marzo 2014 l'Agenzia trasmettesse, all'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, ai fini dell'approvazione delle tariffe 2014 e 2015, lo schema regolatorio;
- lo schema regolatorio doveva essere composto dai seguenti atti:
 - a) il Programma degli interventi (PdI), ai sensi dell'art. 149, comma 3, del d.lgs.152/06, che specifica gli obiettivi da realizzare sulla base di una puntuale indicazione degli interventi per il periodo 2014-2017;
 - b) il piano economico finanziario (PEF);
 - c) la convenzione di gestione, contenente gli aggiornamenti necessari a recepire la disciplina introdotta con il presente provvedimento;

considerato inoltre che per perfezionare lo schema regolatorio in ottemperanza alla deliberazione del 27 dicembre 2013 643/2013/R/IDR dell'Autorità dell'energia elettrica il gas ed il sistema idrico per ognuno dei suddetti bacini tariffari si è reso necessario procedere, nella primavera 2014, all'approvazione del Programma degli interventi con riferimento al quadriennio 2014–2017 con la precisa individuazione degli interventi prioritari da realizzare in tale arco temporale;

considerato altresì che sono pervenute da parte dei Gestori del servizio idrico integrato richieste di revisione dei Programmi degli interventi 2014-2017 approvati e che si ritiene pertanto necessario regolamentare tale attività di revisione;

dato atto che a tal fine è stato elaborato da parte degli uffici competenti di ATERSIR il documento "Linee guida vincolanti per l'aggiornamento del Piano e del Programma degli interventi del servizio idrico integrato";

ritenuto di approvare, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, lettera g) L.R. 23/12/2011, n. 23, il documento "Linee guida vincolanti per l'aggiornamento del Piano e del Programma degli interventi del servizio idrico integrato" allegato al presente atto e di esso parte integrante;

dato atto che la presente deliberazione non comporta il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

a voti palesi e favorevoli,

DELIBERA

1. di approvare il documento “Linee guida vincolanti per l’aggiornamento del Piano e del Programma degli interventi del servizio idrico integrato” allegato al presente atto e di esso parte integrante;
2. di ritenere superate le eventuali disposizioni riguardanti l’aggiornamento del programma degli interventi disposte dalle disciolte Autorità d’ambito;
3. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti;

Linee guida vincolanti per l'aggiornamento del Piano e del Programma degli interventi del servizio idrico integrato

Sommario

1.	Competenze	1
2.	Piano degli interventi e Programma degli interventi	1
3.	Programma degli interventi: obblighi del Gestore e rendicontazione annuale	2
4.	Programma degli interventi: revisioni	2
5.	Programma degli interventi: procedura di revisione annuale	3
6.	Modifiche del Programma degli interventi che non necessitano di preventiva approvazione	4
6.1	<i>Interventi realizzabili senza modifica preventiva del Programma degli interventi</i>	<i>4</i>
6.2	<i>Condizioni generali</i>	<i>5</i>

1. Competenze

Ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 23/11 al Consiglio d'Ambito competono, tra le altre, le seguenti attività:

- approvazione, sentiti i Consigli locali, del piano economico-finanziario;
- approvazione del piano d'ambito e dei suoi eventuali piani stralcio;
- definizione di linee guida vincolanti per l'approvazione dei piani degli interventi e delle tariffe all'utenza da parte dei Consigli locali.

Ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 23/11 ai Consigli Locali compete, tra le altre, la seguente attività:

- approvazione del piano degli interventi, nel rispetto delle linee guida vincolanti definite dal Consiglio d'Ambito.

Il presente documento costituisce Linee guida vincolanti per l'aggiornamento del **Piano e del Programma degli interventi del servizio idrico integrato**.

2. Piano degli interventi e Programma degli interventi

La pianificazione degli interventi si articola in:

- **Piano degli interventi (compreso nel Piano di Ambito di cui all'art.149 comma 1 del D.lgs. 152/2006):** è lo strumento finalizzato all'individuazione degli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi fissati nel Piano d'ambito ed alla loro collocazione in un orizzonte temporale di medio lungo termine coincidente con quello del Piano d'Ambito;
- **Programma degli interventi:** è lo strumento con cui si definiscono operativamente, per un arco temporale di breve termine, fissato in 4 anni, gli interventi da attuare, i tempi di realizzazione, le fonti di finanziamento.



La programmazione degli interventi prevedrà di norma la conclusione degli stessi entro i 3 anni successivi all'anno del loro primo inserimento nel **Programma degli interventi**, ad esclusione dei lavori ricompresi nei titoli cumulativi.

Al fine di garantire la sostenibilità finanziaria degli investimenti, il Piano degli interventi e il Programma degli interventi devono essere coerenti con il Piano economico-finanziario approvato dal Consiglio d'Ambito.

3. Programma degli interventi: obblighi del Gestore e rendicontazione annuale

Tutte le opere previste nel **Programma degli interventi** devono essere completate dal Gestore in accordo con le priorità ed entro i tempi stabiliti nel medesimo, in particolare:

- il Gestore è tenuto a realizzare annualmente tutti gli interventi previsti dal **Programma degli interventi**, sia quelli per i quali è stato individuato come soggetto finanziatore sia quelli per i quali è stato individuato un diverso soggetto finanziatore, nonché al rispetto annuale dell'importo degli investimenti netti così come approvati dai Consigli Locali fatto salvo quanto disposto dai Consigli Locali in sede di presa d'atto della rendicontazione annuale;
- entro il mese di giugno di ogni anno, il Gestore è tenuto a fornire la rendicontazione annuale degli interventi relativa all'anno precedente, basata sui dati del bilancio consuntivo;
- agli eventuali ritardi le cui cause siano imputabili al Gestore verranno applicate le penali previste dalle Convenzioni di servizio vigenti.

4. Programma degli interventi: revisioni

Il **Programma degli interventi** viene aggiornato mediante:

- la **revisione annuale**: effettuata nei mesi di giugno-luglio di ogni anno su espressa richiesta del gestore accompagnata da una proposta di riprogrammazione degli interventi; nel caso di modifiche del Piano economico-finanziario dovranno essere forniti i dati di rendicontazione più recenti disponibili.
- la **revisione straordinaria**: viene effettuata in casi eccezionali, per i quali sia necessaria una revisione del Programma degli interventi con tempistiche diverse da quelle della revisione annuale di cui al punto precedente. La revisione straordinaria può essere avviata su proposta del Gestore o per iniziativa di ATERSIR. L'eventuale richiesta di revisione straordinaria avanzata dal Gestore dovrà essere adeguatamente motivata e accompagnata da una proposta di riprogrammazione degli interventi; nel caso di modifiche del Piano economico-finanziario dovranno essere forniti i dati di rendicontazione più recenti disponibili.

Nel caso in cui la revisione del Programma degli interventi **non** determini una variazione del Piano degli interventi di cui al Piano d'Ambito e/o del Piano economico-finanziario, la sua approvazione sarà di competenza diretta del **Consiglio Locale**.

Nel caso in cui la revisione del Programma degli interventi determini una variazione del Piano degli interventi di cui al Piano d'Ambito e/o del Piano economico-finanziario, il **Consiglio Locale** la approva in modo condizionato ed esprime parere sulla conseguente modifica del Piano degli interventi di cui al Piano d'Ambito e/o del Piano economico-finanziario; la revisione del **Programma degli interventi** si intende approvata solo successivamente all'atto del **Consiglio di Ambito** di approvazione di modifica dell'atto di pianificazione interessato.

5. Programma degli interventi: procedura di revisione annuale

Entro il mese di giugno di ogni anno N, il Gestore è tenuto a fornire:


- la rendicontazione degli interventi effettivamente realizzati nel corso dell'anno (N-1);
- una proposta di revisione del Programma degli interventi relativa all'anno (N-1), se ritenuta necessaria;
- una proposta di revisione del Programma degli interventi relativa al quadriennio (N)-(N+3).

Nella **rendicontazione degli interventi** effettivamente realizzati nel corso dell'anno (N-1), basata sui dati del bilancio consuntivo, il Gestore è tenuto a giustificare, per singolo intervento, eventuali **scostamenti significativi (+/- 20%)** rispetto all'importo previsto per l'anno in esame nel Programma degli interventi approvato.

La **proposta di revisione del Programma degli interventi relativa all'anno (N-1)** potrà prevedere le sole modifiche consentite senza preventiva approvazione descritte nel paragrafo 6.

Successivamente il Consiglio Locale provvederà a:

- esaminare e approvare la revisione del Programma degli interventi relativa all'anno (N-1);
- esaminare e prendere atto del consuntivo degli interventi relativo all'anno (N-1);
- individuare eventuali provvedimenti (sanzionatori, recupero investimenti, altro);
- esaminare e approvare la revisione del Programma degli interventi relativa al quadriennio (N)-(N+3).



Come anticipato nel paragrafo precedente con riferimento al tema generale delle revisioni, l'approvazione della revisione annuale del Programma degli interventi è di competenza diretta del Consiglio Locale se non determina una variazione del Piano degli interventi di cui al Piano d'Ambito e/o del Piano economico-finanziario.

Nel caso in cui la revisione annuale del Programma degli interventi determini una variazione del Piano degli interventi di cui al Piano d'Ambito e/o del Piano economico-finanziario, il Consiglio Locale la approva in modo condizionato ed esprime parere sulla conseguente modifica del Piano degli interventi di cui al Piano d'Ambito e/o del Piano economico-finanziario; la revisione del Programma degli interventi si intende approvata solo



successivamente all'atto del Consiglio di Ambito di approvazione di modifica dell'atto di pianificazione interessato.

6. Modifiche del Programma degli interventi che non necessitano di preventiva approvazione

6.1 Interventi realizzabili senza modifica preventiva del Programma degli interventi

Nel corso dell'anno N, il Gestore, **nel rispetto delle condizioni generali di cui al punto 6.2**, potrà procedere alla realizzazione degli interventi in modo difforme rispetto a quanto previsto dal **Programma degli interventi** senza preventiva approvazione di una sua revisione solamente **nei seguenti casi**:

- A. **Interventi urgenti e indifferibili** per cause di forza maggiore e/o per eventi naturali e imprevedibili e/o per sopravvenuti nuovi vincoli normativi o derivanti da prescrizioni autorizzative.

Nei casi di particolare urgenza e indifferibilità per i quali non è possibile attendere i tempi della revisione annuale del Programma degli interventi, possono essere realizzati:

- direttamente gli interventi di manutenzione straordinaria che comportano l'aumento dell'importo previsto per il titolo cumulativo;
- previo nulla osta di ATERSIR gli interventi che comportano l'inserimento **di nuovo titolo** non previsto nel Piano o nel Programma: in tal caso, entro 15 giorni dall'avvio dei lavori, il Gestore deve **comunicare** ad ATERSIR tutti i dati necessari all'inserimento dell'intervento in ARSI e le motivazioni tecniche che ne hanno decretato l'urgenza.

Nell'anno N+1, preventivamente alla presa d'atto del consuntivo dell'anno N, ATERSIR provvederà ad approvare le modifiche del programma degli interventi dell'anno N (ed eventualmente le modifiche del Piano di Ambito) conseguenti a quanto sopra.

- B. **Anticipazioni/posticipazioni** di interventi già previsti nel Piano o nel Programma degli interventi approvato.

Le anticipazioni all'anno N e le posticipazioni ad annualità successive di interventi già previsti nel Piano o nel Programma degli interventi approvato potranno essere attuate solo se precedentemente **comunicate** dal Gestore ad ATERSIR, adeguatamente motivate e accompagnate dal parere favorevole del Comune o dei Comuni interessati agli spostamenti.

Nell'anno N+1, preventivamente alla presa d'atto del consuntivo dell'anno N, ATERSIR provvederà ad approvare le modifiche del programma degli interventi conseguenti a quanto sopra.

- C. **Interventi di manutenzione straordinaria** derivanti da criticità segnalate dalle Amministrazioni comunali.

Gli interventi di manutenzione straordinaria **prioritari derivanti da criticità segnalate dalle Amministrazioni comunali** potranno essere realizzati attingendo dal corrispondente titolo cumulativo di Programma; tali interventi saranno segnalati come prioritari in sede di revisione del Programma degli interventi solo se **comunicati** preventivamente dal Gestore ad ATERSIR con il parere favorevole del Comune.

- D. **Varianti al progetto e varianti in corso d'opera** di interventi già previsti nel Programma degli interventi approvato.

Revisioni degli importi annuali in aumento superiori al 20% (con una franchigia di 25.000€ del valore dello scostamento) o dei tempi attuativi di un intervento già previsto nel Programma degli interventi approvato per l'anno N, in relazione ad affinamenti del livello di progettazione, a prescrizioni di enti, a imprevisti in sede di aggiudicazione (ricorsi, etc), e a imprevisti in corso d'opera sono regolarizzabili



ex post solo se precedentemente comunicate dal Gestore ad ATERSIR: il Gestore dovrà fornire ad ATERSIR tutti i dati necessari all'aggiornamento del quadro economico e temporale dell'intervento, le motivazioni tecniche che ne hanno decretato la necessità e una proposta di aggiustamento dell'equilibrio finanziario.

Nell'anno N+1, preventivamente alla presa d'atto del consuntivo dell'anno N, ATERSIR provvederà ad approvare le modifiche del programma degli interventi (ed eventualmente le modifiche del Piano di Ambito) conseguenti a quanto sopra.

6.2 Condizioni generali

In ognuno dei quattro casi precedentemente descritti gli interventi si intendono regolarizzabili ex post preventivamente alla presa d'atto del consuntivo dell'anno interessato alle seguenti **condizioni generali**:

- **non devono comportare aumento dell'importo netto degli investimenti approvato dal Consiglio Locale;**
- **non devono comportare conseguenti ritardi di esecuzione di altri interventi inseriti nel Programma approvato dal Consiglio locale salvo quelli adeguatamente motivati e accompagnati dal parere favorevole del Comune o dei Comuni interessati agli scostamenti.**

Tali condizioni dovranno essere dimostrate dal gestore nelle comunicazioni ad ATERSIR previste ai punti A, B, C e D.

Nel caso di **Interventi urgenti e indifferibili** per cause di forza maggiore e/o per eventi naturali e imprevedibili **non inseriti nel Piano o nel Programma** e per i quali le condizioni generali di cui sopra non possano essere rispettate il Gestore potrà avviare l'intervento previo Nulla Osta di ATERSIR a condizione che:

- **comunichi** ad ATERSIR tutti i dati necessari all'inserimento dell'intervento in ARSI e le motivazioni tecniche che ne hanno decretato l'urgenza;
- inoltri richiesta di revisione straordinaria del Programma degli interventi e del Piano accompagnata da una proposta di riprogrammazione degli interventi; nel caso di modifiche del Piano economico-finanziario dovranno essere forniti i dati di rendicontazione più recenti disponibili.

Approvato e sottoscritto

L'Assessore
f.to Mirko Tutino

Il Direttore
f.to Ing. Vito Belladonna

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

29 gennaio 2015

Il Direttore
f.to Ing. Vito Belladonna